

Condizioni contratto

ASSICURAZIONE RISCHIO PATENTE *

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto di Euro 10.000,00 per sinistro, illimitato per anno, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa.

ART. 2 AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia riguarda la tutela dell'Assicurato, in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli conducibili con patenti A o B, qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (art. 589 e 590 Codice Penale) e comprende:

- a) la difesa penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose;
- b) l'assistenza in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente;
- c) l'attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;
- d) il ricorso avverso il provvedimento di sospensione della patente.

Si comprendono inoltre:

- e) la copertura, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria di Euro 15,00 per un massimo di 180 giorni, del rischio del ritiro temporaneo della patente in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra;
- f) la corresponsione del 50% della diaria convenuta, ove un'Autorità straniera prenda per gli eventi sopra previsti alla lett. e) provvedimento analogo per il proprio territorio.
- g) Inoltre la Società riconoscerà alle Persone assicurate, qualora subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada, commesse successivamente alla decorrenza della garanzia assicurativa:
 - il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 500,00, per la partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
 - il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 1.000,00, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida a condizione che l'Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto;
 - la Società garantirà, inoltre, ove ne esistano i presupposti, le spese relative al ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori, conseguenti alle violazioni, che comportino una decurtazione superiore a 5 punti.

ART. 3 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aerei;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o comunque non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- se il mezzo non sia coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- se il mezzo sia usato in difformità da immatricolazione;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non otterrà agli obblighi stabiliti in patente: se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa: quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa. Inoltre la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

ART. 5 INSORGENZA DEL SINISTRO. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA.

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato ha iniziato a violare norme di legge. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del 7° giorno in cui l'Assicurato, al quale il sinistro si riferisce, ha aderito alla polizza, mediante il pagamento del premio pro-capite indicato nel frontespizio di polizza ed ha una durata di un anno da tale giorno.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione dell'assicurazione.

In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

* Servizio assicurativo fornito da: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

SOCCORSO STRADALE

ART. 1 SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE

Le prestazioni di Soccorso sono svolte da terzi per conto di FAC. Il servizio è operante per autoveicoli non superiori ai 35q.li, in caso di guasto, incidente, incendio, foratura, perdita o rottura di chiavi, mancanza o errore di carburante. Eventuali reclami o contestazioni sulla effettuazione di questi servizi vanno indirizzati a FAC, citando il numero della card e le circostanze alle quali il reclamo fa riferimento. Il servizio è operativo 7 giorni dopo l'attivazione della card. ed è prestato in Italia, compresi i territori della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Di seguito riportiamo la descrizione del servizio di Soccorso ed Assistenza Stradale. La Centrale Operativa Assistenza FAC è a disposizione del Cliente per fornire immediatamente assistenza attraverso Numero Verde 800.45.23.23, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per i richiedi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare assistenza tempestiva, il Cliente sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

- a) Soccorso Stradale con traino limitato alla rete viaria aperta al traffico. Nel caso in cui il veicolo non sia in grado di procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, foratura, perdita o rottura di chiavi, mancanza o errore di carburante, la FAC provvederà a fare effettuare interventi sul posto oppure organizzerà il traino del veicolo presso l'officina convenzionata FAC più vicina. Qualora non vi fossero officine convenzionate FAC nella provincia dove si è verificato il guasto, il veicolo sarà trainato presso la prima officina in grado di diagnosticare e/o riparare il guasto, o altro luogo da voi scelto entro un raggio di 20 km.

ART. 2 ESCLUSIONI DAL SERVIZIO DI SOCCORSO

- 1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- guerre, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo, fatto illecito, suicidio o tentato suicidio, commessi dal Cliente;
- gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove ed allenamenti, pratica di sport in genere;
- farmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto effetto di psicofarmaci.

- 2) Qualora il cliente non usufruisca di una o più prestazioni, la FAC non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- 3) FAC non riconosce, a termini di legge, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa Assistenza FAC.
- 4) FAC non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- 5) Per qualsiasi richiesta di informazioni, lamenti, contestazioni, il Cliente deve rivolgersi direttamente alla FAC.
- 6) Ogni diritto nei confronti di FAC derivante dal servizio deve essere esercitato dal Cliente a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.